

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 112-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1972
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1972
(V. Stampato n. 533)*

**presentato dal Ministro dell'Interno
(RUMOR)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(GULLOTTI)**

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(BADINI CONFALONIERI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1972*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata
dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, recante la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: « al 30 giugno 1974 » sono sostituite con le altre: « al 31 dicembre 1973 ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela, ora esercitate dagli organi dello Stato, sono svolte dall'organo regionale di controllo ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico:

All'articolo 1, le parole: « al 30 giugno 1974 » sono sostituite con le parole « al 31 dicembre 1972 ».

Identico.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 3 luglio 1972, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

Art. 1

Il termine di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, previsto dalla legge 22 luglio 1939, n. 1450, prorogato con legge 6 giugno 1952, n. 678, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972.

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI —
TAVIANI — GULLOTTI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA